SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 gennaio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 14

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1998.

Recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

99A0228

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 15

Ministero delle finanze

CIRCOLARE 8 gennaio 1999, n. **14/E.**

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Art. 48, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

99A0317

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 novembre 1998.

Impegno, per l'esercizio 1998, della somma complessiva di L. 88.000.000.000 a favore di varie regioni, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante: «Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Vista la legge di bilancio del 27 dicembre 1997, n. 453, per il 1998;

Vista la delibera CIPE del 17 marzo 1998 con la quale, tra l'altro, viene assegnato, a favore dei P.R.S. e A.O.6.3., l'importo di lire 150 miliardi in conto competenza e 130 miliardi di cassa;

Visto il decreto ministeriale Tesoro n. 129493 del 27 maggio 1998 con il quale viene recata una variazione in aumento, in termini di competenza per l'importo di lire 150 miliardi ed in termini di cassa per l'importo di lire 130 miliardi sul capitolo 7440 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1994, con la quale si dispongono «Immediati interventi per fronteggiare lo stato d'emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nella regione Puglia»;

Visto l'art. 1 della sopracitata ordinanza, in cui viene individuata la figura del commissario delegato in quella del prefetto di Bari;

Visto l'art. 5 della citata ordinanza, secondo il quale il commissario delegato si avvale delle risorse finanziarie comprese quelle attribuite sui fondi per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista l'ordinanza 27 giugno 1996 «Immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nella regione Puglia prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 1996 (ord. 2450)» ed in particolare l'art. 3 che delega il prefetto di Bari al completamento parziale dell'incarico della realizzazione del programma di interventi di cui all'ordinanza 8 novembre 1994;

Considerato che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 1996, 30 dicembre 1996 e 23 dicembre 1997, è stato progato lo stato di emergenza socio-economico-ambientale della regione Puglia al 31 dicembre 1998;

Considerato che con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998, n. 2776, sono stati prorogati i poteri conferiti al prefetto di Bari fino al 31 dicembre 1998, già prorogati con ordinanza del 30 aprile 1997, n. 2557;

Vista la nota indirizzata al prefetto di Bari - Commissario delegato, n. 193-2 del 16 gennaio 1995, della Banca d'Italia - Tesoreria provinciale di Bari, con la quale viene comunicata l'istituzione dell'apposita contabilità speciale recante il numero di codice 1683;

Vista la deliberazione della giunta regionale Puglia n. 3927, del 7 luglio 1997 con la quale si delibera di accordare l'intesa del governo regionale al secondo stralcio di programma predisposto dal commissario delegato;

Vista la nota n. 5/1945 del 27 ottobre 1998 del Dipartimento per le politiche di sviluppo di coesione con la quale viene chiesto il trasferimento dell'importo di lire 60 miliardi a favore del prefetto di Bari per le finalità sopra esposte e dell'importo di lire 28 miliardi a favore della regione Abruzzo per il terzo piano annuale di attuazione;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di lire 88 miliardi, a valere sulla sopracitata disponibilità a favore del commissario delegato ai sensi delle sopracitate ordinanze, e a favore della regione Abruzzo;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di lire 88.000.000.000 per l'esercizio 1998, come di seguito indicato:

Commissario delegato prefetto di Bari . . .	L. 60 mld
Regione Abruzzo	» 28 mld
Totale . . .	L. 88 mld

Art. 2.

È autorizzato il versamento delle somme indicate nell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7440 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1998

Il direttore generale: BITETTI

99A0258

DECRETO 7 gennaio 1999.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 15 gennaio 1999 e scadenza 15 gennaio 2001.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38, della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come risulta modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, ed in particolare l'articolo 1091L, quarto comma, che prevede che il Consiglio dell'Unione europea, alla data di inizio della terza fase, adotta i tassi di conversione ai quali le monete degli Stati membri sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che qualunque riferimento all'ecu è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 974/98 del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la moneta degli stati membri partecipanti è l'euro nonché l'art. 3 che stabilisce che l'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;

Considerato che, in base alla decisione del Consiglio europeo tenutosi a Madrid il 15 e 16 dicembre 1995, a decorrere dal 1° gennaio 1999 il nuovo debito pubblico negoziabile viene emesso dagli Stati partecipanti in unità euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon » della durata di ventiquattro mesi;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 15 gennaio 1999 e scadenza 15 gennaio 2001, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati

sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 15 gennaio 2001, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)*, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete Nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, una provvigione di collocamento dello 0,15%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 12 gennaio 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 12 gennaio 1999.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a L. 500.000 euro né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 1999, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 15 gennaio 1999 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei certificati denominati in euro assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione lira/euro fissato irrevocabilmente dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 109L, quarto comma, del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, entrambi citati nelle premesse. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3.) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A0303

DECRETO 7 gennaio 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 30 ottobre 1998 e scadenza 28 aprile 2000, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come risulta modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, ed in particolare l'art. 1091L, quarto comma, che prevede che il Consiglio dell'Unione europea, alla data di inizio della terza fase, adotta i tassi di conversione ai quali le monete degli Stati membri sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che qualunque riferimento all'ecu è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 974/98 del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la moneta degli stati membri partecipanti è l'euro nonché l'art. 3 che stabilisce che l'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;

Considerato che, in base alla decisione del Consiglio europeo tenutosi a Madrid il 15 e 16 dicembre 1995, a decorrere dal 1° gennaio 1999 il nuovo debito pubblico negoziabile viene emesso dagli Stati partecipanti in unità euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione dei strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999;

Visti i propri decreti in data 22 ottobre, 6 e 20 novembre 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi «CTZ-18», con decorrenza 30 ottobre 1998 e scadenza 28 aprile 2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-18», con decorrenza 30 ottobre 1998 e scadenza 28 aprile 2000, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 28 aprile 2000, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 5.

A modifica di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto ministeriale in data 22 ottobre 1998, citato nelle premesse, possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui

all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3, del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385, del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g),* del citato decreto legislativo n. 58, del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 12 gennaio 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle

richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 12 gennaio 1999.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 500.000 euro né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 1999, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 15 gennaio 1999 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei certificati denominati in euro assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione lira/euro fissato irrevocabilmente dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 109L, quarto comma, del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, entrambi citati nelle premesse. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, (Unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e

la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A0304

DECRETO 11 gennaio 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come risulta modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, ed in particolare l'art. 109L, quarto comma, che prevede che il Consiglio dell'Unione europea, alla data di inizio della terza fase, adotta i tassi di conversione ai quali le monete degli Stati membri sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che qualunque riferimento all'ecu è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 974/98 del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la moneta degli Stati membri partecipanti è l'euro nonché l'art. 3 che stabilisce che l'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;

Considerato che, in base alla decisione del Consiglio europeo tenutosi a Madrid il 15 e 16 dicembre 1995, a decorrere dal 1° gennaio 1999 il nuovo debito pubblico negoziabile viene emesso dagli Stati partecipanti in unità euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999;

Visti i propri decreti in data 11 novembre, 12 dicembre 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della sesta tranche dei buoni, per un importo mas-

simo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 2029, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 12 dicembre 1998. Ai fini dei pagamenti, i valori risultanti da detto calcolo sono arrotondati alla seconda cifra decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 dell 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettere *e)* e *g),* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale Interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giomo 14 gennaio 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo tre punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della sesta tranche di detti buoni per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 gennaio 1999.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche. Eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta non verranno presi in considerazione.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP trentennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 gennaio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per settantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

Il 18 gennaio 1999 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni denominati in euro assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione lira/euro fissato irrevocabilmente dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 109L, quarto comma, del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come modificato da trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, entrambi citati nelle premesse, unitamente al rateo di interesse del 5,25% annuo lordo, dovuto allo Stato, per centosette giorni.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo *X,* capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A0300

DECRETO 11 gennaio 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, di durata quinquennale, con godimento 1º ottobre 1998, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come risulta modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, ed in particolare l'art. 109L, quarto comma, che prevede che il Consiglio dell'Unione europea, alla data di inizio della terza fase, adotta i tassi di conversione ai quali le monete degli Stati membri sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che qualunque riferimento all'ecu è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 974/98 del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 1999, la moneta degli Stati membri partecipanti è l'euro nonché l'art. 3 che stabilisce che l'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;

Considerato che, in base alla decisione del Consiglio europeo tenutosi a Madrid il 15 e 16 dicembre 1995, a decorrere dal 1º gennaio 1999 il nuovo debito pubblico negoziabile viene emesso dagli Stati partecipanti in unità euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno1998, n. 213, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999;

Visti i propri decreti in data 24 settembre, 12 e 26 ottobre, 11 novembre, 23 dicembre 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4% - 1º ottobre 1998/2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 1º ottobre 1998 e scadenza 1º ottobre 2003, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della dodicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1º aprile ed il 1º ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 2003, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 12 dicembre 1998. Ai fini dei pagamenti, i valori risultanti da detto calcolo sono arrotondati alla seconda cifra decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 dell 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettere *e)* e *g),* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 14 gennaio 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche di detti buoni per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 gennaio 1999.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della undicesima tranche. Eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta non verranno presi in considerazione.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 gennaio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

Il 18 gennaio 1999 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni denominati in euro assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione lira/euro fissato irrevocabilmente dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 109L, quarto comma, del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, entrambi citati nelle premesse, unitamente al rateo di interesse del 4% annuo lordo, dovuto allo Stato, per centosette giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A0301

DECRETO 11 gennaio 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, di durata triennale, con godimento 1º novembre 1998, quarta e quinta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come risulta modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, ed in particolare l'art. 109L, quarto comma, che prevede che il Consiglio dell'Unione europea, alla data di inizio della terza fase, adotta i tassi di conversione ai quali le monete degli Stati membri sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che qualunque riferimento all'ecu è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 974/98 del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 1999, la moneta degli Stati membri partecipanti è l'euro nonché l'art. 3 che stabilisce che l'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;

Considerato che, in base alla decisione del Consiglio europeo tenutosi a Madrid il 15 e 16 dicembre 1995, a decorrere dal 1º gennaio 1999 il nuovo debito pubblico negoziabile viene emesso dagli Stati partecipanti in unità euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno1998, n. 213, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999;

Visti i propri decreti in data 11 novembre, 23 dicembre 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,50% - 1º novembre 1998/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quarta tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,50% con godimento 1º novembre 1998 e scadenza 1º novembre 2001, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della quinta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1º maggio ed il 1º novembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappre-

sentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 2001, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 12 dicembre 1998. Ai fini dei pagamenti, i valori risultanti da detto calcolo sono arrotondati alla seconda cifra decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo:

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g),* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,25%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 14 gennaio 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della quinta tranche di detti buoni per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della quarta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 gennaio 1999.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quarta tranche. Eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta non verranno presi in considerazione.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 gennaio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per settantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

Il 18 gennaio 1999 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni denominati in euro assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione lira/euro fissato irrevocabilmente dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 109L, quarto comma del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, entrambi citati nelle premesse, unitamente al rateo di interesse del 3,50% annuo lordo, dovuto allo Stato, per settantasette giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A0302

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 gennaio 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Belustine».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituice l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Rhone-Poulenc Rorer S.p.a., rappresentante italiana della società Bellon SA (Francia), dichiara la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Bellon SA (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Rhone-Poulenc Rorer S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

specialità medicinale: BELUSTINE 5 capsule 40 mg, A.I.C. n. 023819016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 11 gennaio 1999

Il direttore generale: MARTINI

99A0289

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 10 novembre 1998.

Certificazioni e modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, avente ad oggetto: «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore»;

Visto il regolamento applicativo della citata legge, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;

Visto in particolare l'art. 13 del menzionato regolamento, concernente la predisposizione delle certificazioni e dei relativi modelli integrativi del diploma da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato;

Considerato che dette certificazioni, ai sensi del comma 1 del suddetto art. 13, che fa riferimento anche alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, devono attestare: l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento comprese nel *curricolo* degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva a ciascuna destinata, nonché le conoscenze, le competenze e le capacità anche professionali acquisite e i crediti formativi documentati in sede d'esame;

Visto l'art. 12 del sopra indicato regolamento avente ad oggetto i crediti formativi;

Valutata infine l'opportunità di recepire ed applicare anche con riferimento alla materia delle certificazioni l'indicazione di graduatoria con la quale il legislatore ha inteso caratterizzare l'introduzione delle innovazioni previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425;

Decreta:

Art. 1.

1. Le certificazioni di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, attestano:

a) l'indirizzo e la durata del corso di studi, le materie di insegnamento comprese nel *curricolo* degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva a ciascuna destinata;

b) la votazione complessiva assegnata, la somma dei punti attribuiti alla tre prove scritte, il voto assegnato al colloquio, l'eventuale punteggio aggiuntivo, il credito scolastico, i crediti formativi documentati;

c) le ulteriori specificazioni valutative della commissione, con riguardo anche a prove sostenute con esito particolarmente positivo.

Art. 2.

1. Gli esami di cui all'art. 1, lettera *a)*, del presente decreto, nonché, per i candidati interni, quelli relativi al credito scolastico e ai crediti formativi, sono forniti dall'istituto sede di esame.

Art. 3.

1. I modelli del diploma e delle certificazioni integrative del diploma sono conformi rispettivamente agli allegati *A* e *B*, facenti parte integrante del presente provvedimento.

2. I modelli delle certificazioni integrative del diploma hanno carattere sperimentale e si intendono adottati limitatamente agli anni scolastici 1998-99 e 1999-2000.

Il presente decreto è soggetto ai controlli di legge.

Roma, 10 novembre 1998

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 1º dicembre 1998
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 327

ALLEGATO *A*

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ANNO SCOLASTICO ....

....

ISTITUTO ....
(tipo di istituto)

"...**"** **di** ....
(denominazione) (sede)

DIPLOMA

DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI CORSI DI STUDIO DI

....

Conferito a ....

Nato.. a .... **(prov. di** ....**)**

il giorno .... **19**.....

con la seguente votazione complessiva:
....**centesimi**
(in lettere)

.... **addì** ....

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

N. .... ***** ....

ALLEGATO *B*

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ANNO SCOLASTICO ....

Il Presidente della Commissione n. ....operante nel Liceo/Istituto ....

....

CERTIFICA

che (*nome e cognome del candidato*)..

nato a ....Provincia..........il.......................................

ha superato l'esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori nell'indirizzo

....

con la votazione complessiva di ..../100, derivante dalla somma dei seguenti punteggi parziali:
(*il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100*)

Prove scritte punti ..../45

- La prima prova è intesa ad accertare la padronanza della lingua ufficiale d'insegnamento e le capacità espressive, logico-linguistiche, critiche e creative.
- La seconda prova è intesa ad accertare le conoscenze specifiche relative alla seguente materia caratterizzante il corso di studi seguito:

  ....
- La terza prova, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare le conoscenze, competenze e capacità acquisite relativamente alle materie dell'ultimo anno del corso di studi, nonché le capacità di collegare ed integrare conoscenze e competenze.

Colloquio punti ..../35 E' inteso ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti.

Credito scolastico punti: ..../20 E' la somma dei punteggi attribuiti dal[1] .... in relazione all'esito degli ultimi tre anni scolastici del corso di studi e ad eventuali crediti formativi documentati.

Punteggio aggiunto punti ..../5 E' attribuito dalla Commissione a candidati particolarmente meritevoli e integra il punteggio totale conseguito nel limite massimo di 100 punti complessivi.

[1] Il Consiglio di classe per i candidati interni, la Commissione d'esame per quelli esterni.

Crediti formativi documentati:

....
....
....

Ulteriori specificazioni valutative della Commissione con riferimento anche a prove sostenute con esito particolarmente positivo:

....
....
....
....

L'indirizzo di istruzione secondaria superiore cui si riferisce il diploma prevede un corso di studi della durata di.......anni.

N.	Materie del curricolo degli studi[2]	Anni dei corso di studi	Durata oraria complessiva

Totale delle ore di insegnamento	

Ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito:
....
....

Progressione negli studi:

Il titolo acquisito dà diritto alla prosecuzione degli studi in ambito universitario e alla frequenza di corsi postsecondari[3]

...., li ..../........./..........

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

2 La tabella deve essere compilata a cura della scuola
Se esiste la ripartizione delle materie tra area di base e area di indirizzo, le prime devono essere indicate con un asterisco (es.: Italiano*) e le seconde con due asterischi (es.: Topografia**)
3 In relazione alla natura dell'indirizzo di studi, indicato nel frontespizio del presente certificato, la Commissione segnalerà anche l'eventuale diritto a partecipare al tirocinio professionale abilitante all'esercizio della professione.

99A0247

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Topamax»

Estratto decreto A.I.C. n. 619 del 17 dicembre 1998

Specialità medicinale: TOPAMAX nelle forme e confezioni: «50» 60 compresse rivestite per uso orale da 50 mg, «100» 60 compresse rivestite per uso orale da 100 mg, «200» 60 compresse rivestite per uso orale da 200 mg, «300» 60 compresse rivestite per uso orale da 300 mg e «400» 60 compresse rivestite per uso orale da 400 mg.

Titolare A.I.C.: società Janssen-Cilag p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti n. 23, codice fiscale n. 00962280590.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo, della specialità medicinale sopracitata, è effettuata da: Janssen-Cilag Farmaceutica Lda nello stabilimento sito in Queluz de Baixo (Portogallo).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«50» 60 compresse rivestite da 50 mg:
A.I.C. n. 032023020 (in base 10), 0YK8HD (in base 32);
classe: «A»;
prezzo: il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo (ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

«100» 60 compresse rivestite per uso orale da 100 mg:
A.I.C. n. 032023032 (in base 10), 0YK8HS (in base 32);
classe: «A»;
prezzo: il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo (ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

«200» 60 compresse rivestite per uso orale da 200 mg:
A.I.C. n. 032023044 (in base 10), 0YK8J4 (in base 32);
classe: «A»;
prezzo: il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo (ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

«300» 60 compresse rivestite per uso orale da 300 mg:
A.I.C. n. 032023057 (in base 10), 0YK8JK (in base 32);
classe: «C»;

«400» 60 compresse rivestite per uso orale da 400 mg:
A.I.C. n. 032023069 (in base 10), 0YK8JX (in base 32);
classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

una compressa rivestita da 50 mg contiene:
principio attivo: topiramato 50 mg;
eccipienti (nucleo): lattosio, cellulosa microcristallina, sodio amidoglicolato, amido pregelatinizzato, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);
eccipienti (rivestimento): OPADRY® giallo chiaro, cera carnauba (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa rivestita da 100 mg contiene:
principio attivo: topiramato 100 mg;
eccipienti (Nucleo): lattosio, cellulosa microcristallina, sodio amidoglicolato, amido pregelatinizzato, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);
eccipienti (rivestimento): OPADRY® giallo, cera carnauba (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa rivestita da 200 mg contiene:
principio attivo: topiramato 200 mg;
eccipienti (nucleo): lattosio, cellulosa microcristallina, sodio amidoglicolato, amido pregelatinizzato, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);
eccipienti (rivestimento): OPADRY® rosa salmone, cera carnauba (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa rivestita da 300 mg contiene:
principio attivo: topiramato 300 mg;
eccipienti (nucleo): lattosio, cellulosa microcristallina, sodio amidoglicolato, amido pregelatinizzato, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);
eccipienti (rivestimento): OPADRY® rosso, cera carnauba (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa rivestita da 400 mg contiene:
principio attivo: topiramato 400 mg;
eccipienti (nucleo): lattosio, cellulosa microcristallina, sodio amidoglicolato, amido pregelatinizzato, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).
eccipienti (rivestimento): OPADRY® bianco, cera carnauba (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Topamax» è indicato come terapia aggiuntiva nelle epilessie parziali semplici o complesse, generalizzate e non, che non rispondono alla sola terapia classica (fenitoina, carbamazepina, ac. Valproico).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0291

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 gennaio 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1626
Yen giapponese	131,74
Dracma greca	324,95
Corona danese	7,4441
Corona svedese	9,1570
Sterlina	0,70390
Corona norvegese	8,7150
Corona ceca	35,860
Lira cipriota	0,58187
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,34
Zloty polacco	4,2000
Tallero sloveno	187,1333
Franco svizzero	1,5984
Dollaro canadese	1,7797
Dollaro australiano	1,8388
Dollaro neozelandese	2,1582
Rand sudafricano	7,1500

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A0354

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1998

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1997		337.594.911.805		
Gestione di bilancio	Entrate finali	443.810.351.999.583		— 82.668.530.487.326
	Spese finali		526.478.882.486.909	
	Rimborso di prestiti		280.369.702.542.320	
	Accensione di prestiti	376.037.893.763.741		
	TOTALE	819.848.245.763.324	806.848.585.029.229	12.999.660.734.095
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	3.649.395.534.924.260	3.949.040.713.499.660	— 299.645.178.575.405
	Crediti di tesoreria (*a*)	1.949.794.481.368.380	1.663.017.006.434.470	286.777.474.933.917
	TOTALE	5.599.190.016.292.640	5.612.057.719.934.130	— 12.867.703.641.488
Decreti ministeriali di scarico			68.828.793	
	TOTALE COMPLESSIVO	6.419.375.856.967.770	6.418.906.373.792.150	
Fondo di cassa al 31 ottobre 1998			469.483.175.619	
	TOTALE A PAREGGIO	6.419.375.856.967.770	6.419.375.856.967.770	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1997	Al 31 ottobre 1998	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	337.594.911.805	469.483.175.619	131.888.263.814
Crediti di tesoreria	939.458.269.465.683	652.680.794.531.766	— 286.777.474.933.917
TOTALE	939.795.864.377.488	653.150.277.707.385	— 286.645.586.670.103
Debiti di tesoreria	1.232.916.924.993.276	933.271.746.417.872	— 299.645.178.575.398
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 293.121.060.615.788	— 280.121.468.710.487	— 12.999.591.905.301

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 2.514.912.

Il dirigente: FAGIANI

Il direttore generale del Tesoro: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 OTTOBRE 1998

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**388.184.000.000.000** *				
TITOLO II — **Entrate extratributarie**	**38.348.008.853.325** *				
ENTRATE CORRENTI .	**426.532.008.853.325** *	TITOLO I — **Spese correnti**	**472.751.761.553.675**	Risparmio pubblico	— 46.219.752.700.350 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**17.278.343.146.258** *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**53.727.120.933.234**		
ENTRATE FINALI ...	**443.810.351.999.583**	**SPESE FINALI** ...	**526.478.882.486.909**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 82.668.530.487.326
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**280.369.702.542.320**		
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**376.037.893.763.741**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**819.848.245.763.324**	**SPESE COMPLESSIVE** .	**806.848.585.029.229**	Saldo di esecuzione del bilancio	12.999.660.734.095

* Dati provvisori

99A0252

BANCA D'ITALIA

Situazione al

A T T I V O					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO					
I — In cassa L.			11.449.283.135.356		
II — In deposito all'estero »			23.428.966.622.682	34.878.249.758.038	
CREDITI IN ORO L.				8.185.865.772.042	
CASSA »				9.779.041.769	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I — Risconto di portafoglio L.			196.855.412.409		
II — Anticipazioni:					
— in conto corrente L.		664.503.494.556			
— a scadenza fissa »		—			
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »		65.393.908.801.000	66.058.412.295.556		
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.			—	66.255.267.707.965	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.				—	
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I — ECU L.			14.253.180.184.208		
II — Altre attività:					
— biglietti e divise L.		8.984.187.966			
— corrispondenti in conto corrente »		2.281.758.799.331			
— depositi vincolati »		1.774.742.500.000			
— diverse »		11.858.027.804.025	15.923.513.291.322	30.176.693.475.530	
CREDITI IN DOLLARI L.				6.067.314.214.939	
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			19.986.666.259.317		
II — Conti speciali »			3.941.902.977.613	23.928.569.236.930	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO					
I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993 L.			—		
II — Altri »			3.316.274.746	3.316.274.746	
CREDITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI L.				12.983.220.819.519	
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
— in libera disponibilità L.		11.862.825.210.988			
— ex lege 483/93 in libera disponibilità »		76.205.757.000.000			
— per investimento delle riserve statutarie »		5.829.574.934.656			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		3.133.292.037.461	97.031.449.183.105		
II — Titoli di società ed enti:					
— per investimento delle riserve statutarie L.		40.645.768.298			
— per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »		364.778.832.856	405.424.601.154		
III — Azioni e partecipazioni:					
— di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie L.	—				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »	195.063.844.926	195.063.844.926			
— di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie L.	23.960.533.283				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »	—	23.960.533.283			
— di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie L.	1.173.295.280.506				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »	1.250.178.704.242	2.423.473.984.748	2.642.498.362.957	100.079.372.147.216	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000.000.000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME/BCE »				1.456.513.387.666	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)					
I — Procedure, studi e progettazioni L.			86.065.443.986		
II — Altri oneri pluriennali »			15.714.496.830	101.779.940.816	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
I — Immobili a fini istituzionali L.			3.448.691.996.319		
II — Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »			688.899.618.102		
III — Mobili »			205.776.734.623		
IV — Impianti »			434.280.604.430		
V — Monete e collezioni »			2.354.093.038		
VI — Immobilizzazioni in corso e acconti:					
— Immobili a fini istituzionali e relativi impianti L.		790.821.794.032			
— Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) e relativi impianti »		—	790.821.794.032		
meno: FONDI AMMORTAMENTO L.			1.708.241.448.351	3.862.583.392.193	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				35.091.956.297	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI					
I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento L.			—		
II — Biglietti di banca in fabbricazione »			—		
III — Altre »			—	—	
PARTITE VARIE					
I — Altri acconti a fornitori L.			48.818.275.565		
II — Debitori diversi:					
— poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93 - 423/94 non convertiti) L.		2.893.856.834.669			
— altri debitori »		3.819.564.819.135	6.713.421.653.804		
III — Altre L.			837.069.413.554	7.599.309.342.923	
RATEI L.				1.659.670.134.600	
RISCONTI »				—	
SPESE DELL'ESERCIZIO »				4.956.463.281.205	
L.				302.739.059.884.394	
CONTI D'ORDINE					
I — Titoli e altri valori L.			4.685.288.063.627.266		
II — Depositari di titoli e valori »			24.515.652.039.122		
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione »			117.426.497.594		
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine) »			18.774.553.856.077		
V — Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine) »			8.840.136.965.500		
VI — Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) »			46.205.041.021.010		
VII — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) »			719.999.789.792	4.784.460.873.796.361	
TOTALE . . . L.				5.087.199.933.680.755	

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

99A0253

31 ottobre 1998

PASSIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.		111.342.457.536.000	
VAGLIA CAMBIARI	»		763.247.066.901	
ALTRI DEBITI A VISTA	»		—	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE DI BANCHE AI FINI DELLA RISERVA OBBLIGATORIA	»		35.796.765.963.604	
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE	»		8.437.357.451	
ALTRI DEPOSITI				
I — In conto corrente	L.	313.728.676.588		
II — In conto corrente vincolati a tempo	»	—		
III — Per servizi di cassa	»	82.416.104	313.811.092.692	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	L.		3.941.902.977.613	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L.	54.928.548.099		
II — Conti dell'estero in lire	»	73.267.320.778		
III — Altre	»	—	128.195.868.877	
DEBITI IN ECU	L.		14.253.179.986.981	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		36.727.859.101.659	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		3.648.188.870.178	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		500.860.614.222	
DEBITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		309.605.565.500	
ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867 e art. 104, primo comma, lettera *b)* T.U.I.R.)	L.	28.769.626.681.362		
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867)	»	1.200.795.276.401		
III — Fondo svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078		
IV — Fondo oscillazione cambi	»	8.474.273.466.464		
V — Fondo adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R.	»	564.606.053.062		
VI — Fondo oscillazione titoli	»	8.062.124.561.244		
VII — Fondo copertura perdite eventuali	»	4.845.006.748.480		
VIII — Fondi assicurazione danni	»	1.019.691.685.925		
IX — Fondo ricostruzione immobili	»	2.523.801.851.969		
X — Fondo rinnovamento impianti	»	971.250.000.000		
XI — Fondi imposte	»	586.473.986.745		
XII — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	7.022.344.003.181		
XIII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2.470.959.830		
XIV — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto (ex lege 29 maggio 1982, n. 297)	»	2.165.906.770		
XV — Fondo per oneri negoziali relativi al personale	»	16.539.216.378	64.296.089.575.889	
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L.	69.513.393.010		
II — Altre	»	137.542.879.281	207.056.272.291	
RATEI	L.		155.272.842	
RISCONTI	»		—	
CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000	
RISERVA ORDINARIA	»		5.063.808.776.500	
RISERVA STRAORDINARIA	»		5.051.044.350.374	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»		1.304.000.000.000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»		1.278.970.875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»		32.766.651.690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.	»		43.963.478.666	
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»		—	
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		17.726.392.629.118	
	L.		302.739.059.884.394	
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	4.685.288.063.627.266		
II — Titoli e valori presso terzi	»	24.515.652.039.122		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	117.426.497.594		
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	18.774.553.856.077		
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	8.840.136.965.500		
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	46.205.041.021.010		
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	719.999.789.792	4.784.460.873.796.361	
TOTALE . . .	L.		5.087.199.933.680.755	

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto della «Fondazione Maria Giussani Bernasconi per il restauro d'arte e per gli studi umanistici - ONLUS», in Varese.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 12 dicembre 1998 è stato approvato il nuovo testo statutario della «Fondazione Maria Giussani Bernasconi per il restauro d'arte e per gli studi umanistici - ONLUS», con sede in Varese.

99A0227

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, si comunica che presso la facoltà di scienze statistiche dell'Università degli studi di Bologna, è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore disciplinare Q05A - Sociologia generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0254

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 1 3 0 9 9 *

L. 1.500